



COMUNE DI ROSOLINI
Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa
U.T.C. 6° SETTORE ECOLOGIA

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROSOLINI E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO O DI PROMOZIONE SOCIALE AL FINE DELLA VALORIZZAZIONE E CURA DI AREE A VERDE PUBBLICHE.

L'anno duemila (2020), il giorno.....del mese, presso la Residenza Municipale sita in Via Roma n.2, del Comune di Rosolini, con la presente scrittura privata da valere per ogni conseguente effetto di legge, tra il in qualità di responsabile del VI settore del Comune di Rosolini (SR), con sede legale in Via Roma 2 – 96019 Rosolini, CF 00056590896; e l'Associazione, con sede legale in CF ;

SI CONVIENE

Art.1

Il Comune di Rosolini e l'Associazione.....cooperano per favorire l'attività' dei volontari nell'ambito del servizio di gestione/manutenzione del verde pubblico nel rispetto della normativa vigente in materia. Le prestazioni verranno effettuate volontariamente ed a titolo gratuito senza che in alcun modo l'attività' dei volontari possa configurarsi come sostituzione del personale comunale o di prestazioni fornite da imprese su incarico del Comune.

Art. 2

Il Comune affida per il periodo all'associazione..... che accetta, la cura e la tutela delle aree a verde secondo l'allegato elenco ricognitivo dei lavori manutentivi da effettuare, allegati all'avviso pubblico ed approvato con determina del responsabile del servizio n. del

Art.3

L'associazione per lo svolgimento delle attività' convenzionate si impegna a garantire che le operazioni di gestione e manutenzione vengano effettuate nei tempi e nei modi specificati del progetto presentato, o concordate, anche in relazione all'andamento meteo climatico stagionale, con il personale comunale cui spettano le funzioni di indirizzo tecnico, istruzione e verifica dei risultati.

Art.4

L'associazione si impegna a segnalare tempestivamente all'Ufficio Verde Pubblico del Comune eventuali esigenze di intervento straordinario, guasti e necessità' di riparazione ad impianti, attrezzature, arredi fissi, recinzioni, ecc. presenti nelle aree affidate in gestione mediante la presente convenzione, ferma restando la disponibilità' a far fronte ad eventuali interventi anche non previsti tra gli interventi di cui all'allegato "A", in quanto attinenti a minuta manutenzione;

Art.5

L'associazione garantisce:

1. che i volontari inseriti nelle attività' convenzionate sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento degli interventi e si impegna a fornire ai volontari le dotazioni strumentali necessarie a far fronte agli impegni assunti.
2. che i volontari inseriti nelle attività' sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività' convenzionate e per la responsabilità' civile verso terzi.

Art.6

Il Comune riconosce all'Associazione un rimborso delle spese annualmente sostenute fino ad un massimo di Euro 13.000,00 per lo svolgimento dell'attività' oggetto della presente convenzione, comunque resa a titolo gratuito.

Nel computo delle spese sostenute potranno essere rendicontate le seguenti voci:

- spese per la copertura assicurativa dei volontari di cui al precedente
- spese di manutenzione, riparazione, sostituzione, acquisto dei mezzi d'opera
- spese per acquisto materiali di consumo per minuto mantenimento e per interventi attinenti alla minuta manutenzione di impianti, attrezzature, arredi fissi, recinzioni, ecc. presenti nelle aree affidate in

gestione;

- spese per eventuale acquisto concimi;
- spese vive dei volontari, attrezzature, vestiario, trasporti (benzina e rimborso spese per trasporto pubblico), ecc.;

- spese di gestione della sede dell'associazione..... per quanto attiene alle attività di organizzazione, coordinamento, controllo dei volontari e amministrative, afferenti alla presente convenzione;

- spese per il conferimento a discarica dei materiali di risulta provenienti dalla manutenzione delle aree verdi;

Il Comune si impegna a rimborsare all'Associazione le spese rientranti nell'elencazione del comma precedente, nei limiti dell'impegno di spesa assunto e su presentazione di apposita relazione giustificativa degli interventi effettuati a firma del legale rappresentante nella quale potranno essere comprese le eventuali spese che, per forza di cose, non potessero essere documentate.

Il Comune provvederà a liquidare il rimborso spese assegnato di cui alla anzidetta relazione in due tranches.

Art.8

La funzione di controllo e verifica della puntuale applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 spettano al competente Ufficio Ecologia attraverso i propri funzionari. Il controllo si espletterà mediante relazione periodica in ordine alle prestazioni eseguite, con la quale, in caso di esito positivo, si autorizzerà la liquidazione di cui al precedente art. 7.

Art.9

In caso di riscontrate carenze nello svolgimento degli adempimenti assunti a carico dell'Associazione, il Comune provvederà ad invitarla all'assolvimento dei compiti di cui alla presente convenzione, contestando le inadempienze riscontrate; dopo di che, persistendo l'inadempienza, e previa ulteriore e definitiva diffida in forma scritta, il Comune potrà dichiarare unilateralmente risolta la convenzione, restando impregiudicato il diritto dell'Ente Locale al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Art.10

La presente convenzione ha validità di anni uno a far tempo dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, a fronte della previsione delle necessarie disponibilità finanziarie in sede di Bilancio preventivo dei successivi anni, fatta salva l'ipotesi di formali richieste in senso opposto da una delle parti, da rappresentarsi in forma scritta almeno tre mesi prima della scadenza.

Art.11

Il presente atto è immediatamente vincolante non appena sottoscritto dalle parti.

Art.12

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Associazione.

Fatto in duplice originale.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Rappresentante dell'Associazione

Il Responsabile del VI Settore